

Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni -
modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. - ammissibilità -
limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22540
del 25/09/2018

>>> La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita
sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda
sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio per
risarcimento danni da sinistro stradale, la S.C. ha ritenuto
ammissibile la sostituzione dell'originaria domanda del terzo
trasportato, tesa a far valere la responsabilità del proprietario del
veicolo fondata sul contratto di trasporto concluso tra le parti, con
un'altra basata sulla presunzione di responsabilità del proprietario
medesimo, ex art. 2054 c.c.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 22540 del 25/09/2018